



29191-08--

**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Investimento del  
pedone. Criteri di  
risarcimento nel caso  
di lesioni gravissime

R.G.N. 9689/2004

Cron. 29191

- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. MICHELE VARRONE - Presidente - Rep. 7809
  - Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Rel. Consigliere - Ud. 06/10/2008
  - Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere - PU
  - Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -
  - Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere - **contributo unificato**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 9689-2004 proposto da:

... quale erede de de cuis ...  
... deceduto), elettivamente domiciliato in  
ROMA, presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato BIANCHI  
ANTONIO con studio in 84123 SALERNO VIA  
GEN.AMENDOLA N.10;

- ricorrenti -

contro

... in persona del suo legale

2008

1608

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

rappresentante pro tempore dott. Ivano Canterale,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L BISSOLATI  
76, presso lo studio dell'avvocato SPINELLI  
GIORDANO TOMMASO, rappresentata e difesa  
dall'avvocato SESSA ANTONINO giusta procura in  
calce al ricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

- intimata -

avverso la sentenza n. 696/2003 della CORTE  
D'APPELLO di SALERNO, emessa il  
23/01/2004, depositata il 09/10/2003 R.G.N.932/2001;  
udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 06/10/2008 dal Consigliere  
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;  
udito l'Avvocato ANTONIO BIANCHI;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. VINCENZO MARINELLI che ha concluso  
per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Il giorno 25 di ottobre 1992, verso le ore 21, nella frazione di (comune di l'autovettura Renault condotta da e di proprietà , assicurata presso la (ora l ) investiva il pedone (di 52 anni) scagliandolo contro altra vettura che lo travolgeva ulteriormente e quindi, nel corso di ulteriore manovra lo investiva una seconda volta, procurando lesioni gravissime. Il pedone era investito mentre si trovava sul margine sinistro della carreggiata .

Con citazione del 12 giugno 1993 (ora eredi di) conveniva dinanzi al Tribunale di Vallo di Lucania la proprietaria assicurata e l'assicuratrice e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni; si costituiva l'assicuratrice resistendo alle pretese, restava contumace la proprietaria assicurata.

Il Tribunale con sentenza del 16 luglio 2001 accertava la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto, ma accoglieva in misura ridotta rispetto al chiesto, le domande risarcitorie del ( vedi amplius in dispositivo la quantificazione) e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei

danni come liquidati ed alla rifusione delle spese di lite e di consulenza di ufficio.

La decisione era appellata dal (con atto depositato il 6 dicembre 2001) che ne chiedeva la riforma in ordine alla valutazione della gravità del danno e del successivo aggravamento, come documentato, e chiedeva una migliore liquidazione analitica e globale, ai valori attuali. Resisteva la Polaris e proponeva appello incidentale sempre in ordine alla stima dei danni e chiedeva la restituzione delle maggiori somme versate.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza pubblicata il giorno 8 ottobre 2002, dava atto che al

era succeduta l'erede [redacted] e così decideva: accoglie parzialmente l'appello principale e quello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata determina il quantum nella maggior somma di £ 369.400.000, con rivalutazione valutaria dal dì dello incidente e interessi legali sul capitale rivalutato dalla domanda giudiziaria al soddisfo. Dava atto del versamento di un acconto di £ 200 milioni (il 19 gennaio 2000) e condannava in solido la proprietaria assicurata e l'assicurazione al pagamento del regio dovuto, rivalutato. Confermava nel resto la sentenza impugnata e

dover decidere allo stato degli atti, tenuto conto della produzione del fascicolo di parte contenente anche una riproduzione del fascicolo di primo grado. Non sussiste pertanto alcuna violazione delle norme processuali richiamate (cfr: Cass 1995 n.6628;1998 n.4576; 2000 n.11201 per casi simili).

E' invece inammissibile in ordine al vizio della motivazione, non risultando specificato il punto argomentativo in cui il vizio si colloca.

Nel terzo motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione per il ridotto riconoscimento del danno da invalidità temporanea ed il relativo vizio della motivazione, sul rilievo che tale liquidazione andava fatta al tempo della sentenza e non all'epoca del sinistro, con la aggiunta di interessi compensativi e legali.

Il motivo è inammissibile vuoi come error in iudicando vuoi come difettosa motivazione, sul rilievo <sup>che</sup> non risultano censurati i passi della sentenza (ff 36 e 37) che invece considerano tale voce di danno al tempo della seconda decisione, allorché è stato determinato globalmente il ristoro (sia pure in maniera errata, ma per altre ragioni, di cui diremo più innanzi).

Nel quarto motivo si deduce ancorà error in iudicando e vizio della motivazione con riferimento alla mancata rideterminazione e rivalutazione del danno patrimoniale, in relazione alla attività lavorativa di commerciante e armatore di un peschereccio, che avrebbe risentito come lucro cessante.

Il motivo è infondato sotto entrambi i profili dedotti: la Corte (ff 34 e 35 della sentenza) invero ha motivato adeguatamente in ordine a tale valutazione, considerando anche la morte sopravvenuta il 7 gennaio 2002 in corso di causa, e non sussiste alcuna sottovalutazione di tale danno.

ESAME DEI MOTIVI FONDATI (SECONDO E QUINTO, ASSORBITO IL SESTO).

Nel secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., violazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione e conseguente violazione del principio, di rilievo costituzionale, del risarcimento integrale del danno alla persona".

Il motivo ampiamente illustrato (ff 10 a 35 del ricorso) evidenzia, in modo autosufficiente, la attività difensiva svolta in appello per dimostrare l'aggravamento delle condizioni di salute del pedone,

e l'error in iudicando commesso dalla Corte di appello, la quale, pur persistendo l'inadempimento del responsabile civile del danno e dell'assicuratore solidale, non ha considerato come insita nella domanda risarcitoria la rivalutazione del danno comunque rideterminato ai valori attuali come debito di valore.

Poiché la censura è in punto di diritto e riproduce diffusamente il ragionamento della Corte di appello (ff 16 e 24 della motivazione) occorre considerare i punti della decisione alla luce di alcuni principi di diritto ormai universalmente condivisi dal diritto vivente (Cassazione e Corte Costituzionale inclusa) in ordine al fondamento costituzionale del diritto alla salute come diritto inviolabile della persona e in ordine alla tutela integrale della lesione in sede di risarcimento del danno ingiusto che deve essere liquidato tenendo conto delle sue conseguenze patrimoniali e non patrimoniali, ma pur sempre come debito di valore, da considerare all'attualità della liquidazione in via transattiva o in via giudiziaria.

La Corte di appello (ff 20 della sentenza) conferma la valutazione della entità del danno biologico, nella misura del 62% sulla scorta

dell'esito peritale consacrato dalla stabilizzazione di postumi accertata in primo grado, ma si pronuncia sulla richiesta di valutazione di aggravamento (ff 20 in fine pagina, su tale punto la esclusione del nesso eziologico tra la neoplasia sopravvenuta e le lesioni originarie costituisce apprezzamento in fatto congruamente motivato) e poi procede (ff 26) ad ulteriore ridimensionamento del danno biologico (da 340 a 200 milioni ai valori attuali, in ordine a lesioni gravissime determinanti la perdita totale della capacità lavorativa generica oltre che specifica) sul rilievo che il ~~...~~ è sopravvissuto per nove anni e tre mesi a tali gravissime menomazioni subendo un danno psichico rilevante.

Il criterio di valutazione del danno biologico appare pertanto in violazione dei principi consolidati che esigono, nel caso di lesioni gravissime con perdita totale della capacità lavorativa generica e con concorrenti danni psichici, una analitica indicazione e valutazione delle componenti di tale danno non patrimoniale, anche con la applicazione di tabelle medico legali ed attuariali, ma sempre con una necessaria personalizzazione del danno tenendo conto del

4

possibile aggravamento, secondo le indicazioni scientifiche e la documentazione medica prodotta, anche nella fase dell'appello. Ma un secondo error in iudicando si evidenzia dalla lettura della motivazione (ff.24 a 26), là dove la Corte di appello dichiara di applicare i criteri di liquidazione (citando Cass.1995 n.6196 e 2000 n.9182,ma il principio appare consolidato) che governano la fattispecie nel caso in cui la parte danneggiata deceda per cause sopravvenute indipendenti dal fatto lesivo, e calcola i danni futuri rapportandoli alla sopravvivenza (di anni 9 e tre mesi dal fatto) e detraendo dal danno biologico statico, valutato al tempo dello evento lesivo (ff 24) in lire 340 milioni, la somma di 140 milioni, senza tener conto che l'importo del danno statico (come perdita della salute staticamente accertata per il consolidarsi dei postumi invalidati) è stato liquidato ai valori del 1992 (tempo del sinistro) mentre andava rivalutato sino al tempo della morte (7 gennaio 2002) e su tale debito di valore doveva poi considerarsi l'effetto estintivo della morte in relazione al cd. danno futuro.

L'effetto della illogica applicazione dei precedenti, senza considerare la fattispecie concreta

e la mancata deduzione, da parte dell'appellante  
incidentale( assicuratore),di una richiesta di  
riduzione del danno biologico liquidato, mentre  
l'altro responsabile civile ( proprietario  
assicurato) restava contumace, ha determinato una  
grave riduzione del danno risarcibile, in violazione  
al ricordato principio del risarcimento integrale del  
danno reale subito dalla vittima e trasmissibile iure  
hereditatis ai suoi eredi.

Il principio di diritto che vincola il giudice  
del rinvio è dunque il seguente : nel caso di lesioni  
gravissime da illecito stradale (2054 c.c.)con  
perdita della salute, quantificata nella misura del  
62% cui si aggiunge la perdita della capacità  
lavorativa totale sia per la capacità generica  
(concorrenziale)che per quella specifica, il danno  
biologico deve essere necessariamente personalizzato  
calcolando anche la componente della capacità  
lavorativa e del danno psichico (peraltro accertato a  
ff 22 della motivazione unitamente al danno estetico  
e per la perdita della vita di relazione), (cfr.Cass 8  
giugno 2007 n.13391 e 25 giugno 2007 n,12247) sicchè  
ai valori tabellari della stima statica della gravità  
del danno (valutata al 62%) devono aggiungersi in  
aumento le altre componenti, secondo un prudente

apprezzamento, che tenga conto del tempo della liquidazione (nella specie nuovamente effettuata dalla Corte di appello) e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente provato. La morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria, incide sulla valutazione del danno biologico futuro, che resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, come debito di valore. Pertanto la riduzione non opera sulla determinazione del danno biologico statico (consolidamento dei postumi al tempo della vita e riconoscimento della invalidità) ma solo sulla determinazione del danno biologico globale, considerato ai valori attuali al tempo della decisione (di primo grado o di appello ove sia in discussione la determinazione del danno in tale grado) in relazione alla estinzione del danno futuro a seguito della vita.

Inoltre la Corte non può applicare d'ufficio la riduzione del quantum debeatur, in relazione ad un evento accaduto nel corso del giudizio di merito e non dedotto come causa estintiva di parte del debito per il danno biologico (v.le conclusioni formulate nella udienza del 14 aprile 2002). (CFR.ART.112 CPC e cass. 12 marzo 2004 n.5134 e 14 gennaio 2004 n.387).

A

Nel quinto motivo si lamenta error in iudicando e vizio della motivazione, in punto di ridotta liquidazione del danno morale, peraltro rivalutato dalla Corte di appello (ff 37 a 38) in lire 110 milioni all'epoca del fatto.

Il motivo deve essere accolto in relazione all'error in iudicando consistito nel valutare tale danno pro quota del danno biologico, sottostimato per le considerazioni che precedono. Si aggiunge che, nella fattispecie in esame, trattandosi di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, la autonomia ontologia del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persona, escludendo meccanismi semplificativi di tipo automatico.

Il principio vincolante per il giudice del rinvio è dunque il seguente: nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art.2 della Costituzione in relazione allo art.1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato

dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n.190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute. (Cass. 19 agosto 2003 n.12124; Cass.27 giugno 2007 n.14846 tra le più significative vedi ora SU 11 novembre 2008 n.9672 - punto 2.10).

Resta assorbito il sesto motivo sulla condanna dell'assicuratrice oltre i limiti del massimale, atteso che la rideterminazione del danno, tenendo conto degli acconti versati, potrà considerare il superamento di tali limiti ove si accerti l'inadempimento dell'assicuratore in ordine al completo risarcimento del danno (cd. malagestio nei confronti del danneggiato: cfr. Cass. 2006 n.315, Cass. 1999 n.10773, Cass.2006 n.17460 tra le tante).

All'accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Salerno, che si atterrà ai principi di diritto come sopra indicati e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione, secondo i principi di soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso in relazione al primo, terzo e quarto motivo, accoglie per quanto di ragione il secondo ed il quinto, assorbito il sesto, cassa in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli.

Roma 6 ottobre 2008.

Il Presidente M.Varrone

Il relatore G.B.Petti.



Il Cancelliere  
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 12 DIC 2008  
IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista

